

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Valutazione del giudice della mancata risposta all'interrogatorio formale**

*La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale, rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.*

*...omissis...*

Nessuna violazione del divieto di ultrapetizione, conseguentemente, è ravvisabile nel caso in esame, in quanto la Corte di Appello, nel riconoscere in favore della società istante il pagamento di prestazioni contabilizzate nella fattura in oggetto, ulteriori rispetto a quelle originariamente commissionate dalla convenuta, ha pronunciato nei limiti della domanda proposta dall'attrice. Per analoghe ragioni, deve escludersi che la richiesta dell'attrice di ammissione di prove relative all'esecuzione di prestazioni diverse da quelle commissionate con l'originario contratto abbia comportato un mutamento e ampliamento della domanda iniziale, si da concretare una indebita mutatio libelli.

8) Del pari privo di fondamento è il quarto motivo di ricorso.

E' noto che, a norma dell'art. 232 c.p.c., comma 1, il giudice, valutato ogni altro elemento probatorio, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo.

Al riguardo, è stato precisato dalla giurisprudenza che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale, rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cass. 22-7-2005 n. 15389; Cass. 16-5-2006 n. 11370; Cass. 26-4-2013 n. 10099).

Nella specie, la Corte di Appello, attenendosi agli enunciati principi, ha ritenuto che la mancata comparizione del legale rappresentante della xxxxxxxx s.a.s. valesse come ammissione dei fatti dedotti con tale mezzo (e, in particolare, della circostanza: secondo cui "durante l'esecuzione dei lavori commissionati inizialmente alla xxxL. sul carrello elevatorexxxxxxxxx ulteriori elementi probatori atti a corroborare tale valutazione, costituiti dalle dichiarazioni rese dai testi M.xxx.B., nonché dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della xxxxx. Essa ha rilevato, infatti, che i predetti testi hanno concordemente riferito che i lavori descritti nella fattura n. xxxxxxxx erano stati commissionati all'attrice dalla convenuta in corso d'opera; e che, analogamente, il legale rappresentante dell'attrice ha dichiarato che tali ulteriori lavori erano stati autorizzati da un responsabile della convenuta.

La valutazione espressa al riguardo dal giudice del gravame, essendo sorretta da una motivazione congrua e conforme ai principi affermati in materia da questa Corte, si sottrae al sindacato di legittimità.

E, in realtà, le censure mosse dalla ricorrente, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, tendono, in realtà, ad ottenere un riesame delle

risultanze processuali, al fine di pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle assunte dal giudice di appello.

Ma, come è noto, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006, n. 9368; Cass, 20-4-2006, n. 9234; Cass, 16-2-2006, n. 3436; Cass. 20- 10-2005 n. 20322).

9) Analoghe considerazioni valgono con riguardo al quinto motivo di ricorso.

Come si è rilevato, la Corte di Appello, dando adeguata giustificazione delle ragioni del suo convincimento, ha ritenuto, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., come ammessa dal legale rappresentante della società convenuta e, quindi, come provata, la circostanza secondo cui i lavori descritti nella fattura n. xxxxxxxx erano stati commissionati all'attrice in corso d'opera dalla xxx Anche in tal caso, pertanto, le doglianze mosse dalla ricorrente, intese a sostenere che si trattava di lavori chiesti e sollecitati dalla xxxxxx si risolvono in sostanziali censure di merito in ordine all'apprezzamento espresso sul punto dal giudice del gravame, che, in quanto sorretto da una motivazione immune da vizi logici, non è sindacabile in questa sede.

10) Deve essere disatteso, infine, anche il sesto motivo.

Le censure mosse e il quesito di diritto conclusivo appaiono inconferenti, muovendo dal presupposto secondo cui, nella specie, si sarebbe trattato di variazioni volute dall'appaltatore; laddove, come accertato dal giudice di appello con apprezzamento in fatto che sfugge al sindacato di questa Corte, gli ulteriori lavori oggetto della fattura xxxxxxxx sono stati commissionati in corso d'opera dalla committente.

Non vi è spazio, pertanto, per l'applicazione delle norme codicistiche richiamate dalla ricorrente, dettate per regolare fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.

11) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2014.